

Argento vivo

Diritti

A cura dello Spi-Cgil dell'Emilia-Romagna | n.1 giugno-luglio 2011

Argomenti:

- **Relazioni sindacali:**
**FIRMATO IL NUOVO ACCORDO
CON LA GIUNTA DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA**
Il testo.
- **La quattordicesima
sulle pensioni basse.**
- **Benefici pensionistici
per i lavoratori
dipendenti addetti a
lavori usuranti**
- **La finestra del 1° luglio
per pensioni
di vecchiaia e anzianità.**
- **Novità**
in materia di permessi
per l'assistenza a
portatori di handicap in
situazione di gravità.
- **Notizie in breve**

Hanno collaborato a questo numero:

**Roberta Lorenzoni, Norma Lugli,
Mirna Marchini, Roberto Battaglia,
Gabriella Dionigi.**



Argentovivo Diritti: il primo numero!

Il progetto di riorganizzazione dell'informazione e comunicazione dello SPI dell'Emilia Romagna avviato in questi mesi, segna una nuova tappa con la prima uscita di Argentovivo Diritti. Quello che è stato l'Inserito di Argentovivo eredita la testata della storica rivista dello SPI dell'Emilia Romagna.

Argentovivo diritti è un periodico che intende dare continuità all'impostazione del precedente Inserito, in quanto strumento di approfondimento normativo e di servizio, ma con l'ambizione di affrontare il tema dei diritti nella sua estensione più ampia e prossima alle persone che rappresentiamo, ai loro bisogni.

Argentovivo diritti nasce dall'idea di informare e rendere concretamente esigibili i diritti, sia quelli derivanti dalle normative nazionali, che quelli acquisiti con la contrattazione sociale che, le organizzazioni sindacali e quindi anche lo Spi CGIL realizzano con la regione e nel territorio.

Si intende fare informazione, ad esempio sulle garanzie che devono accompagnare il cittadino che deve accedere ad un servizio sanitario, oppure ad un servizio per la non autosufficienza e altro ancora.

Per la sua natura divulgativa e pratica Argentovivo diritti sarà scaricabile dal sito web www.spier.it, appena rinnovato.

Siglato il nuovo protocollo con la Giunta Regionale




Riportiamo di seguito la dichiarazione di Vincenzo Colla, segretario generale Cgil Emilia-Romagna, a conclusione del confronto con la Regione che ha portato alla sottoscrizione, in data 21 Marzo u.s. di un nuovo Protocollo sulle relazioni sindacali tra la Giunta Regionale e le Segreterie di Cgil Cils Uil dell'Emilia Romagna:

"Il protocollo mette in campo una metodologia nuova che ci consente un confronto più strettamente sindacale con la Regione, prima di arrivare ai tavoli generali previsti con tutte le parti sociali. Abbiamo quindi a disposizione più sedi di negoziazione nelle quali rappresentare con maggior forza le nostre priorità, che riguardano il lavoro e le sue condizioni, con l'occhio rivolto in particolare alla lotta contro la precarietà."

Come Spi Cgil riteniamo importante aver definito un nuovo Protocollo sulle relazioni poiché rafforza, oltre al confronto sui provvedimenti di programmazione contro la crisi e di bilancio, anche i confronti già aperti da tempo con la Regione sulle politiche sociali e socio sanitarie, sulla gestione del fondo per la non autosufficienza, sulle politiche della casa, sulla difesa del reddito attraverso

il contenimento dell'imposizione fiscale regionale e delle tariffe. A questo proposito Cgil, Cisl, Uil regionali hanno già chiesto al Presidente della Regione l'avvio ufficiale della discussione, a partire dai temi che riguardano un nuovo Patto per lo sviluppo regionale, il federalismo, il patto di stabilità regionale, l'applicazione degli ammortizzatori in deroga per sostenere il reddito da lavoro nei casi di crisi aziendali.

L'intesa segna inoltre un positivo modello di relazioni da utilizzare come riferimento nel territorio per praticare sempre meglio la contrattazione sociale.



Il testo

PROTOCOLLO DI RELAZIONI SINDACALI TRA
LA GIUNTA REGIONALE E LE SEGRETERIE REGIONALI CGIL CISL UIL
Premesso che:

- Gli effetti della crisi economica in Emilia Romagna continuano a manifestarsi sotto forma di un costante aumento della disoccupazione e della cassa integrazione in tutte le sue forme.
- Gli effetti della crisi finanziaria, come fenomeno proprio del processo di accelerata globalizzazione dell'economia, stanno producendo una ristrutturazione dei settori economici produttivi della regione Emilia Romagna dagli esiti ancora incerti.
- Le ricadute della manovra economica decisa dal Governo per risanare i conti pubblici e per rispettare il patto di stabilità rischiano di determinare nei prossimi mesi pesanti conseguenze sul sistema regionale nel suo complesso, nonostante lo sforzo compiuto dalla Regione e condiviso dal tavolo "Patto per attraversare la crisi", per concentrare le risorse del bilancio 2011 in particolare sul lavoro e sul welfare regionale .
- L'eccezionalità della situazione economico-sociale, come peraltro condiviso al Tavolo "Patto per attraversare la crisi", richiede la messa in campo di una strategia di medio periodo per governare un processo di riconversione del sistema produttivo come parte di un posizionamento dell'Emilia Romagna quale regione di eccellenza sotto il profilo della piena e buona occupazione, della sostenibilità ambientale, della innovazione di prodotto/processo, di un welfare di qualità ed inclusivo, delle pari opportunità tra donne e uomini.
- Il perseguimento di questa strategia di medio periodo richiede di rafforzare la struttura dei rapporti bilaterali fra la Giunta dell'Emilia Romagna e le Segreterie Regionali CGIL CISL UIL.
- La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna si impegna a garantire una costante informazione sul processo di formazione delle decisioni del Governo Regionale.
- La Giunta Regionale e le Organizzazioni Sindacali manifestano piena consapevolezza della necessità di uno sforzo solidaristico di eccezionale portata per la salvaguardia della rete dei servizi socio-sanitari regionali, a partire dalla tutela dei soggetti meno protetti.

- Nell'attuale contesto di congiuntura economica sono indispensabili politiche e comportamenti che sappiano coniugare le scelte di prospettiva strategica con le esigenze di affrontare i problemi contingenti; in particolare la Giunta Regionale e le Organizzazioni Sindacali reputano prioritario governare i processi che si manifestano sul mercato del lavoro, verificando, con il coinvolgimento degli altri soggetti interessati, ogni possibilità di iniziativa finalizzata al monitoraggio dell'evoluzione della situazione economico-produttiva regionale, alla valorizzazione del lavoro e della sua funzione, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e dei settori vitali, ma deboli del sistema delle imprese.
- Il governo del territorio e dell'ambiente, per il suo naturale carattere di intersettorialità e di pervasività, richiede una considerazione ed impegno che traspiano dagli atti attinenti la sicurezza del territorio, il suo assetto produttivo, l'organizzazione conseguente.
- Di conseguenza l'insieme delle politiche ambientali è da tenere sotto costante controllo in relazione all'evolversi delle situazioni ambientali attraverso specifiche sessioni di confronto con l'Assessorato della programmazione, lavori pubblici e ambiente.
- Un approccio interdisciplinare nelle funzioni di ricerca ed innovazione e la integrazione settoriale nelle filiere produttive possono perciò essere a fondamento di una nuova politica per lo sviluppo, oltre la crisi, avendo a riferimento la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- Inoltre va continuata una concreta politica di riordino istituzionale che favorisca le fusioni e le aggregazioni finalizzate al miglioramento dei servizi e dalla diminuzione dei costi gestionali e della politica.
- Decisiva appare quindi la scelta di collocare l'insieme delle politiche regionali dentro la dimensione del sistema Emilia-Romagna, superando la frammentazione delle competenze ed il particolarismo territoriale.
- La Giunta regionale, pertanto, riconosce il ruolo negoziale ed il diritto di proposta delle OO.SS. CGIL CISL UIL nel processo di costruzione delle scelte strategiche, delle modifiche organizzative e gestionali, degli obiettivi di tutela e valorizzazione del lavoro.

In questa prospettiva si conviene sulla necessità di una qualificazione e precisazione della struttura negoziale, sottolineando la necessità e l'impegno di esperire ogni utile tentativo finalizzato a giungere ad una sostanziale convergenza e accordo sull'insieme dei temi oggetto del confronto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. La Giunta Regionale e le Segreterie regionali concordano nell'individuazione dei seguenti livelli di confronto:
 - a. saranno oggetto di confronto preventivo tra la Presidenza della Giunta Regionale e le Segreterie Regionali CGIL CISL UIL gli atti ed i provvedimenti di programmazione e di bilancio nonché quelli aventi rilevanza di politiche non settoriali o che, pur costituendo atti di politica settoriale, rivestono una rilevanza generale. In tal senso:
 - Le priorità definite tra la Presidenza della Giunta Regionale e le Segreterie OO.SS. confederali, costituiranno gli indirizzi di lavoro sulla quale si articoleranno, ai diversi livelli, i confronti fra gli assessorati competenti e le organizzazioni sindacali di categoria e confederali.
 - La Presidenza della Giunta si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali confederali, in occasione della definizione del bilancio annuale della Regione, tutte le informazioni necessarie in tempi compatibili ed in via preventiva all'apertura del confronto.
 - b. al fine di realizzare i necessari confronti ed approfondimenti su alcune importanti tematiche regionali nelle loro diverse articolazioni si concorda l'istituzione di tre COMITATI INTERASSESSORILI:
 - i. politiche economiche e del lavoro: composto dagli assessorati alle attività produttive, formazione e istruzione tecnica, agricoltura, mobilità, turismo, programmi d'area;
 - ii. politiche sociali: composto dagli assessorati alla sanità, politiche sociali e familiari, politiche giovanili, politiche di integrazione, politiche abitative.
 - iii. Politiche energetiche ed ambientali: composto dagli assessorati all'energia e sviluppo sostenibile, ambiente, difesa suolo costa e protezione civile, agricoltura e trasporti

I tre comitati interassessorili saranno coordinati dalla Presidenza della Giunta Regionale. Il confronto fra i Comitati interassessorili e le Organizzazioni Sindacali potrà essere promosso su richiesta di una delle parti.

Al fine di favorire sedi di confronto negoziale su tematiche trasversali si potranno costituire "gruppi interdisciplinari" tra gli assessorati che avranno carattere temporaneo. I gruppi interdisciplinari possono essere attivati sulla base della richiesta di una delle parti.

- c. Si confermano gli ambiti di confronto tra le organizzazioni sindacali confederali e di categoria, le politiche settoriali elaborate dagli assessorati in relazione agli specifici ambiti di competenza, così come i contenuti e le modalità di confronto previsto dal protocollo del 31 maggio 2006 "sullo sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari regionali e sul sistema delle relazioni sindacali", oltre ai tavoli del Piano delle Azioni Regionali (PAR).

Le politiche a cui riferire i livelli di confronto definiti nei punti a e b sono quelle richiamate dal PTR, dal "Patto per attraversare la crisi" integrato nel corso del 2010, nonché quelle richiamate come priorità nella definizione del Bilancio 2011 della Regione Emilia Romagna e anche dai Patti sottoscritti dalle parti firmatarie del presente Protocollo.

Per l'espletamento delle fasi di confronto si potranno eventualmente, definire commissioni miste, anche composte da esperti di parte, Regione/Parte Sindacale con funzione di analisi e/o progettazione nella rispettiva autonomia e distinzione di ruolo.

Si conviene inoltre che l'azione regionale dovrà rafforzare e consolidare, attraverso modalità di azione integrata, il percorso già avviato in materia di pari opportunità tra donne e uomini.

2. La Giunta Regionale si impegna a promuovere la valorizzazione del ruolo di programmazione svolto dalle AA.LL., nelle loro articolazioni istituzionali e nelle loro espressioni associative, con l'obiettivo di conseguire un sistema regionale coeso sul piano sociale ed ad alta qualificazione sul piano economico.
3. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad articolare lo sviluppo ed il perseguimento degli obiettivi in sede regionale anche nell'ambito dei confronti previsti con il sistema delle autonomie della Regione Emilia Romagna.
4. Resta inteso che per tutte le tematiche inerenti alla gestione e agli eventuali processi di innovazione e riorganizzazione del lavoro del personale dipendente dalla Regione Emilia Romagna il confronto si continuerà a sviluppare con le Organizzazioni Sindacali di Categoria competenti e viene regolato dalla "Intesa Accordo Collettivo Decentrato Integrativo" in materia di relazioni sindacali nel settore del personale e dell'organizzazione.
5. Qualora dai confronti richiamati nel presente protocollo dovesse rendersi necessario, in relazione ai problemi in esame, prevedere verifiche a livello di Presidenza della Giunta Regionale, esse dovranno essere richieste e partecipate dalle Segreterie Regionali Confederali delle Organizzazioni Sindacali. Di norma la verifica del confronto di relazione sindacale avviene in sede di confronto nel bilancio della Regione e nella presentazione della semestrale di cassa.
6. I confronti delineati dovranno verificare la possibilità di definire accordi o protocolli di intesa sui singoli problemi.
7. Su iniziativa della Presidenza della Giunta o su proposta delle Organizzazioni Sindacali possono essere programmati confronti di tipo triangolare con le organizzazioni imprenditoriali e o con le Autonomie Locali, anche per l'attuazione di quanto previsto dal presente protocollo d'intesa.
8. I contenuti e le finalità del presente Protocollo di relazioni saranno resi noti dalla Presidenza della Giunta Regionale ai responsabili di tutti i settori dell'Amministrazione regionale ed ai presidenti delle società e degli Enti Strumentali della Regione al fine di uniformarne i comportamenti.

Il presente Protocollo sostituisce il precedente siglato il 9 maggio 1997.

p. la Giunta Regionale
Il Presidente
Vasco Errani

p. le Segreterie Regionali
CGIL CISL UIL Emilia Romagna
V. Colla - G. Graziani - G. Martelli

Bologna, 21 Marzo 2011

La quattordicesima sulle pensioni basse

❖ **Nel prossimo mese di luglio** verrà corrisposta ai pensionati (INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS) con età pari o superiore a **64 anni**, la somma aggiuntiva, conosciuta come “**quattordicesima**”, a condizione che essi non superino determinati limiti di reddito personale. L'importo della stessa varia a seconda dell'anzianità contributiva del pensionato e della gestione di appartenenza della pensione.

Tale somma è corrisposta in misura proporzionale nei casi in cui la decorrenza della pensione o il compimento del sessantaquattresimo anno avvenga nel corso dell'anno.

Rammentiamo che la quattordicesima è frutto dell'accordo siglato fra le Organizzazioni Sindacali ed il Governo Prodi nel 2007.

La somma aggiuntiva, o quattordicesima viene corrisposta in misura intera o ridotta, a condizione che il reddito annuo del pensionato risulti inferiore una volta e mezza il trattamento minimo annuo, maggiorato della somma aggiuntiva spettante in misura intera.

REQUISITI PER IL DIRITTO				
Anni di contribuzione		Anno 2011		
Lavoratori dipendenti (pubblici e privati)	Lavoratori autonomi	Limite imponibile pensioni	Somma aggiuntiva (importo max)	Limite redditi totali del pensionato
Fino a 15 anni	Fino a 18 anni	9.114,89 euro	336,00 euro	9.450,89 euro
Da 15 a 25 anni	Da 18 a 28 anni	9.114,89 euro	420,00 euro	9.534,89 euro
Oltre 25 anni	Oltre 28 anni	9.114,89 euro	504,00 euro	9.618,89 euro

Per calcolare l'anzianità contributiva si tiene conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto) utile ai fini del diritto, o della misura, compresa quella utilizzata per la liquidazione dei supplementi.

Per i titolari di sole pensioni di reversibilità, l'anzianità contributiva complessiva viene ridotta nell'aliquota di reversibilità (ad esempio 60% se il titolare è il coniuge superstite). La quattordicesima non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione, dall'anno 2008, per un importo pari a euro 156, dell'incremento delle maggiorazioni sociali della legge 448/2001 (incremento al milione).

Devono essere considerati i redditi, di qualsiasi natura, percepiti dal solo pensionato, ad esclusione di:

- assegni al nucleo familiare e assegni familiari;
- indennità di accompagnamento o qualsiasi trattamento similare;
- casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- pensioni di guerra;
- indennità speciale per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;



- indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- importo aggiuntivo di 154,94 euro corrisposto con la 13esima;
- sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano caratteristiche di continuità.

Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti, addetti a lavori usuranti

❖ **Il governo ha approvato** il decreto legislativo che stabilisce i benefici pensionistici per i lavoratori addetti ad attività usuranti. È una storia lunga, che pare finalmente arrivare a conclusione. Il testo approvato, **ma non ancora ad oggi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale** rispecchia sostanzialmente quello approvato dal precedente governo Prodi nel 2008, mai emanato a causa dell'interruzione anticipata della legislatura.

La CGIL, pur esprimendo soddisfazione per questo primo atto legislativo, rileva il permanere di alcuni elementi critici, che auspica possano essere recuperati nel confronto, che dovrà avvenire prima dell'emanazione del decreto interministeriale (entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo).

Le norme principali.

Destinatari e requisiti

Potranno accedere alla pensione di anzianità, in anticipo rispetto agli altri lavoratori dipendenti le seguenti categorie:

- **addetti alle lavorazioni particolarmente usuranti:**
 - lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte dagli addetti in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
 - lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
 - lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
 - lavori in cassoni ad aria compressa;

- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione;
- lavorazioni del vetro cavo: mansioni dei soffiatori dell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori di asportazione dell'amianto, mansioni svolte con carattere di continuità;
- **lavoratori notturni, che prestano la loro attività a turni nel periodo notturno:**
 - per almeno sei ore e per non meno di settantotto giorni all'anno per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso fra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009; non inferiore a sessantaquattro giorni per coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009;
 - per almeno tre ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l'intero anno lavorativo;
- **addetti alla linea catena:** dipendenti di imprese addette a determinate lavorazioni, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazioni di tempi di produzione, con mansioni organizzate in sequenza di postazioni, che

SONO ESCLUSI GLI ADDETTI A LAVORAZIONI COLLATERALI A LINEE DI PRODUZIONE, ALLA MANUTENZIONE, AL RIFORNIMENTO MATERIALI, AD ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE O CONTROLLO COMPUTERIZZATO DELLE LINEE DI PRODUZIONE E AL CONTROLLO DI QUALITÀ

Benefici



svolgono attività ripetitive dello stesso ciclo lavorativo, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.

- **conduttori di veicoli** di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone.

L'anticipo della pensione è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno:

- sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza compresa tra l'entrata in vigore della legge ed entro il 31/12/2017
- la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni con decorrenza dal 1/1/2018, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.

La CGIL è critica in merito alla previsione che, fino al 2017, il lavoratore debba svolgere attività di lavoro usurante, anche nell'anno della maturazione del requisito, in quanto potrebbero verificarsi situazioni paradossali, come l'esclusione del diritto alla pensione anticipata, per coloro che per l'intera vita hanno svolto attività usurante e che nell'ultimo anno di maturazione del requisito, hanno perso il lavoro o si trovano in mobilità, ecc..

Ai fini del perfezionamento del periodo di svolgimento di attività usuranti (7 anni o metà della vita lavorativa complessiva) vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (CIGS, mobilità, ecc.).

E' opinione della CGIL che detti periodi debbano essere considerati neutri, con conseguente ampliamento del decennio di riferimento per un periodo pari a quello neutralizzato.

Dovrebbero essere considerati utili i periodi di attività lavorativa coperti parzialmente da contribuzione figurativa (es. quelli di malattia indennizzati).

Benefici pensionistici

I lavoratori dipendenti in possesso di quanto sopra previsto possono accedere anticipatamente alla pensione, con requisiti ridotti

rispetto alla generalità dei lavoratori. **Resta fermo di aver maturato il minimo di trentacinqueanni di contributi ed il regime di decorrenze delle pensioni in essere, al momento del perfezionamento dei requisiti (ad oggi, dodici mesi dal raggiungimento dei requisiti stessi).**

Il beneficio pensionistico, con diverse modulazioni decorre dal 1/7/2008, è concesso solo ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e consiste in una riduzione dei requisiti generali per il diritto alla pensione di anzianità.

Anche per i lavoratori che hanno maturato il requisito per la pensione anticipata, dal 2008 è previsto che il diritto al pensionamento anticipato abbia effetto dalla prima decorrenza utile dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo (pertanto nessun diritto ad arretrati) e in ogni caso, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il beneficio pieno spetta agli addetti alle attività prima richiamate, con esclusione dei lavoratori notturni con meno di settantotto notti di lavoro nell'anno, per i quali il beneficio è ridotto.

Benefici pieni

L'anticipo della pensione di anzianità è diversificato nel seguente modo:

a. **nel periodo transitorio:** per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensio-

ne anticipata fra il 1/7/2008 ed il 31/12/2012, l'anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti varia tra uno e tre anni in riferimento all'età anagrafica e tra una e due unità nella quota (cioè, somma di età anagrafica e anni di contribuzione),

b. **a regime:** dal 1/1/2013 il diritto al trattamento pensionistico di anzianità anticipata si consegue con un'età anagrafica ridotta di tre anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (quota) ridotta di tre unità rispetto ai requisiti ordinari.



ESEMPIO:

DAL 2013 I DESTINATARI DEI BENEFICI DI CUI SOPRA POTRANNO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ AL RAGGIUNGIMENTO DI QUOTA 94, CIOÈ 35 ANNI DI CONTRIBUTI, 59 ANNI DI ETÀ O 36 ANNI DI CONTRIBUTI E 58 DI ETÀ. ALLA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI, INVECE OCCORRERÀ PERFEZIONARE QUOTA 97, CIOÈ 35 ANNI DI CONTRIBUTI E 62 ANNI DI ETÀ O 36 ANNI DI CONTRIBUTIONE E 61 DI ETÀ.

Per raggiungere la quota, una volta perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione, concorrono sia i mesi che le frazioni di essi, sia di età che di contribuzione.

Lavoratori notturni con benefici ridotti

I lavoratori notturni che svolgono attività

per almeno tre ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l'intero anno e quelli che svolgono almeno settantotto notti all'anno, hanno diritto ai benefici pieni.

Ai lavoratori notturni, invece, che svolgono meno di settantotto notti all'anno, la riduzione dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, modulata a seconda delle notti lavorate, spetta a decorrere dal 1/7/2009.

Per loro la norma prevede che, la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare i due anni per i dipendenti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da settantadue a setantasette ed un anno per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da sessantaquattro a settantuno.

Lavoratori dipendenti che svolgono lavori usuranti con contribuzioni miste

Per i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per beneficiare dell'anticipo di pensione e che perfezionano il requisito per la pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione da autonomo (artigiano, commerciante, CD/CM), l'anticipo della pensione dovrà essere calcolato sui requisiti pensionistici previsti per i lavoratori autonomi, cioè diversi requisiti di

età, di quota e diverso regime di decorrenze.

Lavoratori che hanno svolto attività usuranti di diverso tipo

Il decreto dispone le modalità per definire il beneficio pensionistico da applicare nel caso in cui il lavoratore abbia svolto attività usuranti di diverso tipo. Il criterio da utilizzare è quello della prevalenza, cioè l'attività usurante svolta in modo prevalente nel periodo di riferimento. In caso di svolgimento per un periodo equivalente di diverse attività usuranti, va attribuito il beneficio più favorevole.

Attenzione: sono confermate le norme di miglior favore previste per particolari regimi pensionistici, ma non sono cumulabili con quelli sopra richiamati.

Domanda per l'accesso ai benefici

La domanda, corredata della documentazione probante, va presentata all'Istituto previdenziale dove il lavoratore è iscritto entro il:

- **30 settembre 2011, per chi abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;**
- **1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati, per i lavoratori che maturano tali requisiti dal 1/1/2012.**

La presentazione della domanda oltre i termini suddetti comporta il differimento della

decorrenza della pensione di:

- un mese, se il ritardo è compreso in 1 mese;
- due mesi, se il ritardo è compreso fra 1 e 2 mesi;
- tre mesi, se il ritardo è di 3 mesi e oltre.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- prospetto di paga;
- libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- libretto di lavoro;
- contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- documentazione medico-sanitaria;
- una serie di altre comunicazioni rilasciate dalle aziende.

Per dimostrare lo svolgimento e la durata delle attività usuranti l'interessato deve forzatamente rivolgersi al datore di lavoro, il quale è tenuto a rendere disponibile la documentazione necessaria a corredo della domanda. L'ente previdenziale comunica all'interessato, una volta accertati positivamente i requisiti di "lavoratore usurato", la prima decorrenza utile della pensione anticipata.

Clausola di salvaguardia

Nel decreto è prevista una norma di salvaguardia per evitare il superamento dei limiti di spesa, che consiste nel differire la decorrenza dei trattamenti pensionistici nel caso in cui ci sia uno scostamento del numero delle domande presentate e accolte rispetto alla copertura finanziaria. La decorrenza viene differita con criteri di priorità riferiti alla data di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione anticipata e a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.



La finestra del 1° luglio per pensioni di vecchiaia e anzianità

❖ **Dal primo di gennaio 2011 sono modificate le finestre d'accesso per le pensioni di vecchiaia e anzianità.** E' stata, infatti, introdotta la "finestra mobile" che **posticipa la decorrenza della pensione di 12 o 18 mesi dal perfezionamento del requisito**, a seconda se trattasi di lavoratore dipendente o lavoratore autonomo. Le finestre previste dalla legge n. 247 del 2007 sono rimaste in vigore per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione di anzianità (sia con meno di 40 anni di contributi, che con 40 anni e oltre di contributi) **entro il 31 dicembre 2010.**

Dal 1° luglio 2011 andranno in pensione

a. di vecchiaia:

- lavoratori/trici autonomi/e che hanno perfezionato i requisiti (età e contribuzione) entro il 31/12/2010;

b. di anzianità con meno di 40 anni di contributi:

- lavoratori e le lavoratrici dipendenti pubblici e privati, che hanno perfezionato i requisiti (cioè quota 95) entro il 31/12/2010;
- lavoratori/trici autonomi/e che hanno perfezionato i requisiti (cioè quota 96) entro il 30/6/2010;

c. di anzianità con regime speciale per lavoratrici che optano per il calcolo di pensione tutto contributivo:

- lavoratrici dipendenti pubbliche e private, che hanno perfezionato 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31/12/2010;
- lavoratrici autonome che hanno perfezionato 35 anni di contributi e 58 anni di età entro il 30/6/2010;

d. di anzianità con 40 e più anni di contribuzione:

- lavoratori/trici autonomi/e che hanno perfezionato il requisito nel trimestre ottobre/dicembre 2010.

Novità in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità

...❖ **La legge n. 183 del 2010**, oltre a prevedere una delega al governo per il riordino delle materie relative a congedi, aspettative e permessi, ha introdotto alcune modifiche alla normativa vigente in materia di permessi e congedi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità che di seguito riportiamo.

Soggetti aventi diritto

L'articolo 33 della legge n. 104/1992 prevedeva che avevano diritto a godere dei benefici previsti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, coniuge, parenti e affini di persona in situazione di gravità entro il 3° grado. Con la modifica introdotta, il diritto a godere dei permessi stabiliti dalla legge 104 è riservata al coniuge e parenti e affini entro il **secondo grado** (1° grado: genitori, figli; 2° grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di 1° grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di 2° grado: cognati).

Il diritto però, può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado (esempio: zii, nipoti, figli di fratelli e sorelle, bisnonni, pronipoti in linea diretta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti), della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti. Per mancanti si intende non solo in caso di assenza naturale e giuridica (celibato o figlio naturale non riconosciuto) ma anche per divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione di un'autorità pubblica.

Un'altra modifica riguarda i permessi per i minori di tre anni in situazione di gravità: viene introdotta la possibilità di fruire dei permessi anche per i parenti ed affini e viene prevista la possibilità, anche per il genitore di minore di tre anni in situazione grave, di beneficiare dei permessi dei tre giorni mensili, in alternativa al prolungamento del congedo parentale o delle due ore di permesso giornaliero.

Ovviamente i benefici non sono cumulativi, per cui se si beneficia delle due ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale, non si ha diritto ai tre giorni di permesso mensili.

La possibilità di fruire dei giorni di permesso, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, può essere riconosciuta a un solo lavoratore dipendente. Fanno eccezione i genitori di disabili in situazione di gravità, ai quali viene riconosciuta ad entrambi tale possibilità, da godere in modo alternativo e sempre nel limite dei tre giorni di permesso mensile per soggetto disabile.

Inoltre, per beneficiare dei permessi, al familiare del disabile in situazione di gravità non sono più richiesti i requisiti di "continuità" ed "esclusività" di assistenza, precedentemente previsti.

Presupposti per il riconoscimento dei permessi

Il presupposto per la concessione dei benefici è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Fanno eccezione a tale presupposto:

- le interruzioni del ricovero a tempo pieno, per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita, per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di gravità, per il quale sia documentato dai sanitari della struttura ospedaliera, la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Accertamento delle condizioni

Un'ulteriore novità è quella che prevede la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permesso mensile, qualora il datore di lavoro o l'INPS accertino l'insussistenza o il venire meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto.

Il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni auto certificate nel modulo di richiesta, con particolare riferimento a:

- eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità;
- revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica indicata dalla Legge;
- modifiche dei periodi di permessi richiesti;
- eventuale decesso del disabile.

Avvicinamento alla sede di lavoro

Anche in merito all'avvicinamento alla sede di lavoro, sono state introdotte novità.

Infatti è previsto che il lavoratore che beneficia dei permessi ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina, non più al domicilio del lavoratore che presta assistenza, ma al domicilio della persona da assistere.



Notizie in breve

Decreto legge sviluppo: alcuni contenuti

Il decreto legge sviluppo, presentato dal governo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011, contiene alcune misure che interessano da vicino pensionati e lavoratori dipendenti.


Ricordiamo tuttavia, che trattasi di un **decreto legge che dovrà essere discusso ed approvato dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, pena la decadenza.**

Pertanto, nel corso del confronto parlamentare potrà subire modifiche.

Fra le tante norme che prevede, ci preme riprendere:

1. l'abolizione dell'obbligo annuale di invio della richiesta di detrazione per i familiari fiscalmente a carico, per pensionati e lavoratori dipendenti: deve essere inviata solamente nel momento in cui si verifica una modifica;
2. Bonus 36% sulle ristrutturazioni: i contribuenti che effettuano interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori;

3. le agenzie fiscali e gli enti previdenziali non dovranno più richiedere ai contribuenti informazioni già disponibili presso i loro sistemi informativi e potranno stipulare apposite convenzioni con altre strutture della Pubblica Amministrazione, per acquisire i dati necessari.



Sospensione di assegni di invalidità civile per chi non si è presentato a visita senza giustificato motivo

Con un messaggio interno, l'INPS ha comunicato che da giugno sospenderà d'ufficio le prestazioni di invalidità civile interessate da verifiche straordinarie, i cui titolari non si siano presentati alla visita di controllo, senza un giustificato motivo.

A detta dell'Istituto, gli interessati sono stati preavvertiti della cosa con una lettera che li invita a rivolgersi alla sede INPS per fissare una nuova visita.

In quest'ultima ipotesi, poiché la prestazione viene sospesa, la convocazione dell'invalide dovrà essere stabilita con priorità assoluta.

Le prestazioni resteranno comunque sospese fino all'esito del controllo.

Le prestazioni verranno immediatamente ripristinate se la persona non si è presentata, ad esempio, perché ricoverata o intrasportabile.

Regione Emilia Romagna: iniziative ed interventi per ridurre l'impatto di eventuali ondate di calore

È partito il 15 maggio e si concluderà il 15 settembre 2011 il piano predisposto dalla Regione Emilia Romagna, per contrastare eventuali effetti negativi derivanti dalle ondate di caldo.

La Regione, come avviene da alcuni anni, ha individuato iniziative ed interventi per ridurre tale impatto, rivolti in particolare alle persone più fragili. Risentono degli effetti del caldo soprattutto le persone anziane, i soggetti affetti da malattie croniche, le persone che vivono sole, coloro che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate.

Le Aziende Usl ed i Comuni, con la collaborazione del volontariato e del terzo settore, predispongono piani locali di azioni anticaldo, in base alle linee guida della Regione. I Distretti socio-sanitari sono chiamati a sviluppare programmi di sostegno e preven-

zione dei soggetti fragili, prevedendo all'interno dei piani stessi programmi strutturati e specifici per le emergenze, comprese quelle climatiche.

Per conoscere le previsioni meteorologiche di ogni giorno e della settimana, è disponibile un sistema specifico, gestito dall'ARPA, consultabile sul sito internet: <http://www.arpa.emr.it>.

In questo sito si possono trovare anche altre informazioni utili i gruppi a rischio, i consigli pratici per l'emergenza caldo, gli effetti sulla salute.


A livello locale vengono individuate le situazioni a rischio, attraverso una collaborazione strutturata con i Medici di famiglia, dei Presidi ospedalieri e dei Servizi sociali dei Comuni. In caso di situazione di allarme segnalata dal sistema di previsione di disagio bioclimatico, a livello locale si realizzano interventi quali:

1. piani di assistenza della popolazione già in carico ai servizi;
2. rete di pronto intervento con gruppi di operatori e/o volontari, appositamente preparati;
3. sostegno telefonico o con visite a domicilio con priorità alle persone anziane e ammalate;
4. utilizzo temporaneo, nelle ore più calde della giornata, di centri diurni, case protette, RSA.



**PER
ULTERIORI
INFORMAZIONI
SULLE INIZIATIVE LOCALI
ANTICALDO, CONTATTARE
L'AZIENDA USL DI
COMPETENZA**

**In Emilia-Romagna lo Spi-Cgil
è presente con quasi 300 leghe.
Chiedi al tuo territorio
qual è la più vicina.**



Lo **Spi-Cgil Emilia-Romagna**
è in via Marconi 69, 40122 – Bologna.
Tel. 051/294799
www.spier.it

Lo **Spi-Cgil Nazionale**
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it/



Argentovivo diritti n. 1
giugno – luglio 2011
Chiuso in tipografia
il 21/06/2011
la tiratura complessiva
è di 1.000 copie

Direttore Responsabile
Mirna Marchini

Vice Direttore
Mauro Sarti

A cura di SPI CGIL Emilia Romagna

Hanno collaborato a questo numero:
*Roberta Lorenzoni, Norma Lugli, Mirna
Marchini, Roberto Battaglia, Gabriella
Dionigi.*

Direzione e redazione
Via Marconi, 69 – 40122 Bologna
tel. 051294799 – fax 051251347

Amministrazione
Via Marconi, 69 – 40122 Bologna

Abbonamento annuo 30 euro
Costo copia 4 euro
Costo copia arretrata 7 euro

Progettazione grafica
REDESIGN
Bologna

Stampa
a cura di CANTELLI ROTOWEB

Proprietà
EDITRICE DELLA
SICUREZZA SOCIALE srl

Associato
UNIONE STAMPA
PERIODICI ITALIANI

Il prossimo appuntamento a Settembre 2011